

Vittorio Emanuele II.
 Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme;
 Duca di Savoia e di Genova ecc. ecc.
 Principe di Piemonte ecc. ecc. ecc.

Sulla proposizione Del Ministro Segretario Di Stato per gli affari di
 Guerra

Abbiamo Ordinato ed Ordiniamo che l'infuvesto progetto di Legge
 in ordine all'arruolamento o sottotenente nell'arma d'artiglieria e del Genio
 sia presentato al Parlamento Nazionale dal Nostro Ministro Segretario Di Stato
 per gli affari della Guerra, il quale è incaricato di sostenerne la discussione.

Articolo unico

In tempo di Guerra le vacanze arretrate nei sottotenenti d'artiglieria e del Genio che
 non siano riservate ai sott'ufficiali dell'arma rispettiva, potranno essere occupate
 da Ingegneri laureati, ovvero da Studenti che abbiano superato gli esami del
 terzo anno del Corso di matematica in una delle Università dello Stato, purchè
 sia gli uni che gli altri soddisfacciano a quelle condizioni che verranno determi-
 nate con R. Decreto.

Dat. Torino 24. Novembre 1859.

Per S. M. Il Re
 Eugenio di Savoia

Luigi Ferrero

Signori

Secondo l'articolo della legge del 13.
Novembre 1853. i posti vacanti di
Sottotenente nell'Esercito non possono
essere occupati se non da Sott'Ufficiali,
ovvero da alunni degli Istituti di educa-
zione e di istruzione militare (Art. 1.^o)
cio' con tal norma che un terzo almeno
dei posti di Sottotenente sia riservato
alla categoria dei Sott'Ufficiali (Art. 14.
22.)

Con queste disposizioni fu provveduto
perchè i meriti dei Sott'Ufficiali possano
venir ricompensati siccome quelli cui s'è
assicurata una parte notevole dell'avan-
zamento, e d'altro lato il Corpo degli Uff-
ciali risulta composto in proporzioni
sufficienti d'uomini forniti di quella
educazione speciale ed di quella più
estesa ed appropriata istruzione e coltura
che si richiede in chi è chiamato a
prender parte al governo dell'Esercito.
E perchè l'attuale ordinamento dell'
Accademia m^{re} non le consente di
sommministrare all'Esercito un numero

sufficiente di ufficiali forniti di tale
educazione ed istruzione, il Governo si
proponeva di promuovere il riordinamento
degli studi militari in quelle più ampie
proporzioni che all' uopo si ritenevano.
Senon che gli effetti del Divisato riordi-
namento sono tuttora assai lontane,
le avanzze nei quadri degli ufficiali
si fanno sempre più numerose, e gli
eventi politici di Europa non permettono
d'indugiare più oltre a varar modo di
farle occupare convenientemente.

Rispetto alle armi di linea dove l'uffi-
ciale generalmente abbisogna di
cognizioni teoriche non molto ardue
né profonde il Governo ha creduto di
poter provvedere sufficientemente ai
bisogni presenti senza uscir dalla Cerchia
delle sue facoltà, istituendo presso le scuole
militari di fanteria e di Cavalleria due
corsi speciali dove quei sott'ufficiali che
già sono forniti di qualche coltura ed
hanno titoli per aspirare ai gradi ed
alle cariche d'ufficiale possano attingere
quell'altra istruzione che è necessaria
ad esercitarle lodatamente.

Ma rispetto all'artiglieria ed al Genio
il cui servizio richiede nella gran ^{campa} campagna

degli Ufficiali un compiuto corso di
cognizioni scientifiche, il Governo si trovò
posto in più difficili condizioni.

I bisogni infatti di quelle armi non
erano minori che in quelle di linea, che
anzi, per quanto riguarda l'artiglieria,
in si fossero aggravate le condizioni
politiche di Europa ed l'esercito avesse dovuto
mettersi sul piede di guerra, sarebbe man-
cato buon numero d'Ufficiali alle
Batterie destinate a mettersi in campo.
D'altra parte erano ormai esauriti
gli alunni somministrati dall'Accade-
mia militare, esaurito ed oltre-
oltrappassato il terzo di promozioni devo-
luto ai sott'ufficiali dell'Arma, che
se anche si fosse voluto procedere ancora
ad ulteriori promozioni di sott'ufficiali
non solo si sarebbe soverchiamente depau-
perato il quadro di questi ultimi di
uomini abili e sperimentati, ma non
si sarebbe neppure realmente provveduto
al bisogno. Perché siccome già accennam-
mo ed è assai noto, quando fra gli
ufficiali sovrabbondassero coloro che
sono sprovvisti di soda istruzione
teorica, non potrebbe il servizio non
riaverne un individuo ben diletto e

vedere d'assai da quella riputazione
che le nostre armi speciali si sono
meritamente acquistata fra le Nazioni
militari d'Europa. Sarebbe poi
superfluo avvertire che il Governo non
potrà istituire nei Sott'ufficiali d'
Artiglieria e del Genio quel compiuto
corso di scienze positive di cui abbior-
=mano gli Ufficiali.

Il Governo considerò ancora se
potesse ricorrere ad un terzo mezzo che
è pur consentito dalla legge, trasferendo
nelle armi speciali alcuni dei più
distinti Ufficiali di fanteria e di
Cavalleria.

Ma mentre il Governo si studia con
tante cure di mantenere anche fra queste
armi una sufficiente istruzione, mal ri-
=rebbe provveduto certamente distogliere:
=Dove appunto quegli Ufficiali che ri-
conservano e promuovono la stima e
l'amore degli Studj militari, che sono
destinati ad alimentare i quadri del
Corpo di Stato Maggiore, e pongono
speranza di essere un giorno nel Comand.
Superiore dei Corpi un'esperienza illu-
=minata dal sapere, e ferma di migliora-
=menti. Oltretutto questi Ufficiali non

chiamati alle armi speciali. Da inchinazione spontanea, nè preparati cogli studi affatto speciali che vi si richiedono; si sarebbero probabilmente riusciti inferiori al loro compito nè avrebbero commesso il danno che della loro assenza doveranno risentire le armi di linea.

Mentre dunque da un lato la legge 13. Genn. 1873. surrinnova per via coll'articolo 1° che nessuno sia promosso ad un grado senza che sia idoneo ad esercitarne l'ufficio, ed impone così l'obbligo al governo di scegliere a che tutti gli impieghi siano poderosamente esercitati da chi li occupa, dall'altro le disposizioni dell'articolo 3° lo obbligherebbe in questa circostanza a chiamare a tali posti persone appunto che non sarebbero abbastanza idonee. Noi dovremmo quindi persuaderci della necessità di modificare queste disposizioni e provvedere in tempo perchè impensati avvenimenti non trovassero quelle parti dell'Esercito sprovviste di abili ed istruite ufficiali. E la modificazione occorrente ci era indicata e consigliata dall'esperienza americana già nei tempi andati, segnatamente

nella guerra del 1848 si erano
alimentati i quadri delle armi speciali
con giovani Ingegneri e con studenti
che avessero compiuto il terzo anno di
corso di matematica, e gli ufficiali
che se ne ottinero non avessero fallito
alla prova.

Il Governo venne pertanto nella
deliberazione di promuovere l'occorrente
disposizione col progetto di legge che
a seconda degli ordini del Re abbiamo
l'onore di presentare alla Camera.

Ma non potremmo dissimularci
che ora si fosse differito l'ammissione
degli Ingegneri e Studenti all'epoca
in cui la legge fosse stata approvata
e sanata, sarebbe pur differito sover-
=chiamente il vantaggio che ne preme-
di conseguire. Infatti è noto che i
nuovi ufficiali delle armi speciali prima
di entrare a far servizio devono attendere
ad un corso di Study di applicazione che
cominciano appunto al cominciare dell'
autunno. Ond'è che si sarebbe dovuto differire
questo corso con detrimento degli allievi
che già si sono ammessi o rimandarlo
per gli Ingegneri e Studenti all'anno
venturo.

In queste urgenze noi ci muoviamo a debito di assumere sopra di noi la responsabilità di una disposizione per cui anticipando gli effetti della legge futura si ammisero a sottotenenti nelle Armi Speciali fin dalla scorsa estate alcuni dei giovani sovramentovati. Ed in questa deliberazione ci confermava oltre alla considerazione dell'urgente bisogno dell'esercito anche questo che col nuovo provvedimento non veniva ad offendersi il diritto di alcuno, trattandosi di provvedere a posti per cui mancavano i candidati, mancavano cioè fra gli alunni per lo scarso loro numero, mancavano fra i sottufficiali che non poterano soddisfare alle necessarie condizioni d'idoneità. Tuttavia volendo conservare ad ogni modo illesi i diritti che poterano competere a questa così benemerita categoria di militari, procuravamo che ove taluno bene fosse non nelle sole armi d'artiglieria e del Genio, ma in qualsiasi Corpo dell'Esercito il quale per le sue cognizioni scientifiche fosse in grado di soddisfare alle condizioni oradette, e negli potesse aspirare egualmente a simile promozione, e non fosse

computato nel terzo d'arruolamento
o i Sott'ufficiali.

S. M. avendo gradita le nostre
proposte si è degnata sanarle con
Sovrano Decreto ove espressamente venne
riservata l'approvazione della
potestà legislativa. E questa pure
noi veniamo a domandare colla
presente proposta nella quale si
sono riprodotte le disposizioni del
mentovato Decreto esclusa però quella
che riguarda i Sott'ufficiali comuni
sia già per se consonante colla legge
attuale e non abbia quindi uopo di
altra legislativa sanzione.

Nel proporre però questa legge non
ci siamo dissimulato che essa servirà a
modificare in qualche parte l'importante
principio della legge attuale per cui
nessuno può conseguire il grado di
ufficiale se prima non ha ricevuto o
nelle file stesse dell'esercito od in
appositi Istituti quella educazione
tutta speciale che imprime profondamente
nell'animo il sentimento dei militari
doveri, e forma e crea, diremmo quasi,
il carattere militare. quindi è che
abbiamo ristretto la presente disposizione

al caso unicamente in cui lo richiedano
un'altra necessità, vale a dire al tempo di
guerra, e quando gli uomini degli
Istituti militari siano insufficienti
al bisogno. E noi abbiamo fiducia
che entro questi limiti il Parlamento
non incontrerà difficoltà di acogliere
la nostra proposta.

Pellati

SESSIONE 1855

N.º 30-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

BEZZI, BOTTERO, TORELLI, MENABREA,
CUGIA, CHIÒ, COSSATO

sul progetto di legge presentato dal Ministro della Guerra

nella tornata del 12 dicembre 1855.

Ammissione d'ingegneri e di studenti di matematica ai gradi di sottotenenti nell'Artiglieria e nel Genio.

Tornata del 5 gennaio 1856.

SIGNORI,

Il progetto di legge che viene sottoposto alla vostra sanzione, compie alla riserva espressa nell'articolo 5 del R. Decreto 26 luglio 1853, col quale venne stabilito uno straordinario mezzo per supplire alla deficienza d'ufficiali subalterni nei corpi d'artiglieria e del genio militare, derogando così in qualche parte alla legge del 15 novembre 1853 sull'avanzamento dell'esercito.

L'articolo 5 di questa legge stabilisce che i posti vacanti di sottotenente nell'esercito non possono essere occupati se non da sott'ufficiali, ovvero da alcuni di militari istituiti, colla norma che un terzo almeno dei posti sia riservato alla categoria dei sott'ufficiali (articoli 14, 22). Dal primo momento però in cui la legge sull'avanzamento ricevette la sua applicazione fu manifesto che l'accademia militare, stante il suo ordinamento, non era nel caso di somministrare all'esercito un numero d'ufficiali sufficiente, per occupare i due terzi delle vacanze che annualmente si vanno facendo nelle varie armi.

Nel corpo d'artiglieria, ed in quello del genio si supplì in parte negli scorsi anni a questa deficienza dell'accademia, a

(30-A)

2
mente dell'articolo 27 del regolamento 4 giugno 1854, promovendo a sottotenenti dei sott'ufficiali, ed oltrepassando così considerevolmente la proporzione del terzo dei posti di subalterno devoluti a questa categoria. Ciò malgrado, al cominciare del 1855 già considerevole era il numero dei posti di sottotenente vacanti nelle due armi (1). Queste vacanze erano tanto più sensibili pel buon andamento del servizio, in quanto che fra gli effettivi erano annoverati dieci uffiziali d'artiglieria, e sette del genio, che facendo parte della scuola complementare non prestavano alcun servizio ai corpi; mentre i quadri di due d'essi erano stati successivamente ridotti allo estremo limite del necessario, onde soddisfare all'urgente bisogno di economie sui bilanci dello Stato.

Quando poi nel marzo successivo si dovette procedere all'ordinamento del Corpo di spedizione in Oriente, fu mestieri comporre i quadri degli Stati maggiori, dell'artiglieria e del genio, delle batterie, delle compagnie di piazza e dei zappatori del genio in modo da soddisfare a tutte le delicate, e difficili esigenze del servizio delle due armi; e per rendere completo questo Corpo d'uffiziali, fu forza il togliere, non il superfluo, ma lo stretto necessario d'uffiziali, alle direzioni del genio, alle batterie e compagnie restanti nello Stato. Si manifestò allora l'urgenza di provvedere al più presto alla grande mancanza d'uffiziali sia per guarentigia del servizio di pace, sia ancora per provvedere al caso in cui, aggravandosi le politiche condizioni d'Europa, l'esercito tutto dovesse mettersi sul piede di guerra.

Mosso da queste gravi considerazioni, e stante la chiusura della Sessione parlamentare, il Governo vi provvide sulla sua responsabilità con una misura eccezionale, chiamando con decreto reale ai posti vacanti di sottotenenti del Genio e dell'Artiglieria i giovani laureati in matematica, e quelli che avevano compito il terzo anno di corso con esito favorevole d'esame, purchè si gli uni che gli altri soddisfacessero a condizioni di età e di fisica idoneità.

La vostra Commissione, riconoscendo in massima l'urgenza di provvedere alla deplorata mancanza di uffiziali, e convinta dell'impossibilità in cui trovasi l'Accademia di soddisfare in tempo non troppo lontano a questo bisogno, si preoccupò, anzitutto, se a vece di ricorrere a mezzi eccezionali, non scervi sicuramente d'inconvenienti, non sarebbe stato miglior partito il valersi della facoltà che accorda la legge, occupando i posti vacanti con una numerosa promozione di sott'uffiziali, dando così premio ed incoraggiamento a questa benemerita categoria del nostro esercito. Ma essa ebbe pure a convincersi, che le promozioni anteriori, e quelle già assai numerose fatte nel corso del 1855 avevano non solo occupato, ma oltrepassato d'assai il terzo delle piazze da subalterno devolute per legge

(1) 20 nel Corpo d'Artiglieria e 14 in quello del Genio.

alla categoria dei sott'ufficiali (1), ed ove ancora ad essi fossero stati destinati tutti i posti vacanti, non solo si sarebbe di troppo depauperata questa categoria così necessaria per il buon andamento dei corpi, ma sarebbesi profondamente alterato lo spirito della legge sull'avanzamento dell'esercito, ove chiama ad occupare i due terzi dei posti di subalterno nelle due armi, ufficiali largamente forniti di cognizioni teoriche, e scientifiche, per essere nel caso di soddisfare convenientemente ai difficili incombenzi a queste armi affidati. Per cui, se un simile provvedimento fosse stato adottato, grandemente si sarebbe abbassato il livello d'istruzione scientifica di questi corpi speciali, cui tanto interessa all'esercito ed al paese che siano mantenuti nell'attuale lodevole condizione.

Dietro queste considerazioni la vostra Commissione, riconoscendo la necessità di un provvedimento eccezionale, fu pure d'unanime avviso, che fra tutti i candidati in fuori della legge che potevano aspirare ai posti vacanti d'ufficiali d'Artiglieria e del Genio, la categoria dei prescelti dal Governo era la più idonea a somministrare nel minor tempo possibile ufficiali capaci di disimpegnare il servizio, avendo già i medesimi lodevolmente percorso lo stadio più lungo e più difficile degli studii, a cui devono soddisfare nell'Accademia gli allievi che si destinano per le armi dotte; ed avendo così dato preventivamente delle guarentigie di capacità.

È ben vero che prima di tre anni essi non potranno essere ufficiali compiti, ma esercitati nel primo anno nelle istruzioni pratiche ed istruiti nelle parti più essenziali delle scienze militari, questi ufficiali potranno, massime nell'Artiglieria, dopo un tale periodo di tempo, in caso di bisogno, disimpegnare il servizio di guerra, e compiere poi in tempo più riposato i due anni di scuola complementare, come già si praticò nel 1848 e 1849.

La Commissione, anzi preoccupata della mancanza d'ufficiali nei corpi di fanteria e di cavalleria avvenuta per identiche ragioni ed alla quale accenna il Ministro della Guerra nella sua relazione, ove non bastassero i provvedimenti presi o da prendersi per aumentare il numero degli ufficiali uscenti dagli istituti militari, esprime il voto, che un provvedimento in qualche parte analogo a questo, apra una via non troppo stentata e lunga al grado d'uffiziale a quei giovani istruiti ed animosi, cui un generoso sentimento spinge volontariii sotto le bandiere al momento in cui ferve la guerra. Trovandosi così, con una misura eccezionale, un compenso all'attuale deficienza d'allievi degli istituti militari, ed attirando nelle file dell'esercito e poi

(1) Su 140 uffiziali subalterni presenti nell'Artiglieria 66 provenivano dalla classe dei sott'uffiziali; e su 44 subalterni dell'intero Corpo del Genio 26 provenivano dall'istessa categoria.

(30-A)

4

nel corpo d'ufficiali l'elemento giovane ed istruito che sta per difettare.

La vostra Commissione ha quindi l'onore di proporvi l'approvazione in massima del progetto di legge. Se non che la redazione dell'articolo unico proposto dal Ministro, dando alla legge un carattere di stabilità che non s'accorda col pensiero del Governo espresso nella sua relazione, nè con quello della Commissione, essa vi propone di modificarne la redazione in modo, che chiaramente emerga il carattere provvisorio ed eccezionale di questa legge.

Prevedendo poi il caso in cui questa categoria d'ufficiali possa essere chiamata a prestare servizio nei corpi, prima che abbia ultimato l'intero corso complementare, la Commissione fu pure d'avviso, che gl'ingegneri laureati debbano essere di preferenza destinati al Corpo del Genio, avendo essi di già attinto nel corso dei loro studi universitari una parte di quelle cognizioni, che possono essere di preferenza immediatamente utilizzate in quest'arma. Ed ha quindi inserito nel progetto di legge un'espressa riserva in questo senso.

Certo la Commissione non si dissimula gl'inconvenienti della legge di cui vi propone l'accettazione, ed ai quali ha pur accennato il Ministro della Guerra nella sua relazione; ma essa fu pure concorde col Ministro nel credere questo provvedimento il migliore, che seguir si potesse nelle attuali eccezionali circostanze. La Commissione poi, ancorchè non ignori che la grave questione del nuovo ordinamento degl'istituti militari si sta alacramente studiando, si crede in dovere di esprimere un voto per il sollecito ordinamento di questi istituti in modo da soddisfare al sentito bisogno del nostro esercito, e nutre fiducia che questo provvedimento, unito ad un migliore ordinamento dei quadri di questi corpi, permetterà in avvenire che il passaggio dal piede di pace al piede di guerra possa effettuarsi coi soli mezzi forniti dalle leggi in vigore, evitando così delle leggi eccezionali simili a quella che vi propone di sancire, spinta da un'imprescindibile necessità.

E. CUGIA *relatore*

Articolo unico.

In tempo di guerra le vacanze avvenute nei sottotenenti d'Artiglieria e del Genio, che non siano riservate ai sott'ufficiali dell'arma rispettiva, potranno essere occupate da ingegneri laureati, ovvero da studenti che abbiano superato gli esami del terzo anno del corso di matematica in una delle Università dello Stato, purché sia gli uni che gli altri soddisfacciano a quelle condizioni che verranno determinate con Regio Decreto.

Articolo unico.

De Durante il corso della presente guerra, e finché gli istituti d'educazione militare non somministreranno il numero sufficiente d'ufficiali d'Artiglieria, e del Genio, le vacanze avvenute nei sottotenenti di questi corpi, che non sono riservate ai sott'ufficiali dell'arma rispettiva potranno essere occupate da ingegneri laureati, ovvero da studenti che abbiano superato gli esami del terzo anno di corso di matematica in una delle Università dello Stato.

Gli ingegneri laureati saranno di preferenza destinati al corpo del Genio.

Si gli uni che gli altri dovranno soddisfare a quelle condizioni che saranno determinate da Decreto Reale.

*I per quanto il
compendio la
esigenze del servizio*

Il Potranno pure essere ammessi come sottotenenti negli anzidetti corpi i militari di qualunque arma che soddisfacciano agli esami sulle materie prescritte nel terzo anno di matematica nelle Università dello Stato, e quindi le norme da stabilirsi per apposito regolamento.

Approvato nella tornata del 12. gennaio 1896.

Pellati